



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
Seconda Sezione Civile (fallimentare)

**Concordato Pieno Liquidatorio: Immobiliare** [redacted] S.r.l.  
con sede legale in Treviso (TV) - Via F. [redacted]  
codice fiscale [redacted]

**Numero:** 38/2015

**Dichiarato in data:** 12/10/2015

**Giudice Delegato:** dott. Antonello Fabbro

**Commissario Giudiziale:** dott. Renzo Dugo

IL GIUDICE DELEGATO

visto

- gli artt. 163<sup>bis</sup> e 182 L.F.;
- l'art. 107, primo comma, L.F.;
- gli artt. 574, primo comma, secondo periodo e 586 c.p.c.;
- l'autorizzazione rilasciata dal G.D. in data 11 ottobre 2016, su conforme parere del C.G., per la vendita dei beni immobili sotto indicati:

Catasto Fabbricati del Comune di Treviso - Sez. C - Foglio 5 - M.N. 2104

1) sub. 2, cat. C/1 cl. 12, consistenza mq. 74, rendita Euro 1.708,34;

2) sub. 3, cat. A/10 cl. 5, consistenza 32 vani, rendita Euro 10.659,67;

da attuarsi mediante stipula di contratto di compravendita assunto da rogito notarile;

considerato

- a. che non è costituito il comitato dei creditori, non essendo ancora omologato il concordato preventivo;
- b. che la vendita *de qua* deve annoverarsi tra le "vendite forzate", in forza del rinvio agli artt. da 105 a 108<sup>ter</sup> L.F. contenuto nell'art. 182 L.F. e ciò anche se concluso in costanza di procedura di concordato preventivo, come tale non ancora omologato;
- c. che a detta conclusione non contravviene la considerazione che il contratto di compravendita vede come sottoscrittore l'amministratore unico della società debitrice, ammessa alla procedura di concordato preventivo, di tal che l'ing. [redacted] è, a tutti gli effetti, legittimato a vendere gli immobili *de quibus* alla società Unicredit Leasing s.p.a.;

**INGIUNGE**

al venditore e a chiunque altro si trovi senza valido titolo nel possesso o nella detenzione degli immobili oggetto della vendita di rilasciare gli stessi nella piena disponibilità della parte acquirente

**ORDINA**

al competente Conservatore, con esonero da ogni sua responsabilità, una volta stipulato il rogito notarile avente a oggetto la vendita a favore di Unicredit Leasing s.p.a. dei sopra individuati immobili e contenente indicazione circa l'integrale pagamento del corrispettivo di Euro 1.750.000,00 (oltre IVA, se dovuta), la cancellazione delle sotto indicate iscrizioni e trascrizioni limitatamente ai medesimi immobili:

1. Ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso in data 14 dicembre 2006 ai NN. 61265/15825 per € 3.500.000,00 dipendente da contratto di mutuo ai rogiti del Notaio in Villorba dott. Santomauro Pasquale in data 24 novembre 2006 Rep.N. 137976, debitamente registrato a favore della Banca Unicredit S.p.A. con sede in Bologna e successivo annotamento di riduzione di ipoteca a € 1.250.000, 00 a seguito di riduzione di somma capitale annotato presso la Conservatoria dei RR.II di Treviso in data 24 novembre 2008 ai NN. 45237/7044;
2. Ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso in data 21 giugno 2012 ai NN. 19097/2694 per € 1.400.000,00 dipendente da contratto di mutuo ai rogiti del Notaio in Villorba dott. Santomauro Pasquale in data 19 giugno 2012 Rep.N. 145304 a favore della Banca UNICREDIT Società per azioni con sede in Roma;
3. Decreto di ammissione al concordato preventivo del Tribunale di Treviso in data 26 aprile 2016 Rep.n. 38/2015 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso in data 27 luglio 2016 ai NN.- 25101/17125.

Treviso, 26/10/2016

Il giudice delegato  
Dott. Antonello Fabbro

TRIBUNALE DI TREVISO

26 OTT. 2016

Depositato in cancelleria